



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 2236 del 10/10/2018

Classifica: 003.13

Anno 2018

(6910012)

<i>Oggetto</i>	DIPENDENTE DI RUOLO MATR. N. 5886 COLLOCAMENTO A RIPOSO A DECORRERE DAL 01.01.2019 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31.12.2018)
<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE
<i>Riferimento PEG</i>	85
<i>Resp. del Proc.</i>	Dott.ssa Lucia Gajo
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE

ANGSI

Il Dirigente / Titolare P.O.

Considerato che l'art 1 co. 239 della Legge n. 228/2012 prevede che "i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facolta' puo' essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione”

Visto che l'articolo 1, comma 195, lettera a), della legge n. 232 del 2016, al primo periodo dell'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, ha inserito le parole “*nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*” ed ha soppresso le parole “*qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico*”.

Ritenuto che a seguito della predetta modifica, l'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, “*...i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione*”.

Visto l'articolo 1, comma 195, lettera b), della legge n. 232 del 2016 che ha sostituito il secondo periodo dell'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 con il seguente: “*La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24 adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto*”.

Accertato che a decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere esercitata per conseguire la pensione anticipata con il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011

adeguato agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Vista la nota prot. n. 0046177 del 08/10/2018 con la quale il dipendente matr. n. 5886 ha rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dal 01.01.2019 (ultimo giorno di servizio il 31/12/2018) provvedendo a presentare domanda di pensione di anzianità con cumulo ex art 1 co. 239 della L. 228/2012 così come modificato dall'art 1 co. 195 lettere a) e b) L. 232/2016.

Dato atto del parere favorevole, rilasciato dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Lucia Gajo, che peraltro ha proposto il presente provvedimento.

Ricordato che l'istruttoria relativa al presente provvedimento è stata svolta dall'Ufficio Trattamento Stipendiale, Previdenziale, Assicurativo e Fiscale del Personale dipendente;

Visto l'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, n. 267/2000 e l'art. 3, comma 2 del D.lgs 29/93 così come modificato ed integrato dal D.lgs 80/98;

Visto quanto disposto in materia di attribuzione ai Dirigenti dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione;

DISPONE

- 1) di collocare a riposo a seguito della domanda prot. n. 2213780800024 del 18.05.2018 per pensione anticipata con cumolo ex L. 232/2016 presentata all'INPS tramite INAS (ufficio 25241 ente 015) con decorrenza 01.01.2019 (ultimo giorno di servizio 31.12.2018) il dipendente di ruolo matr. n. 5886;
- 2) di demandare all' Ufficio Trattamento Stipendiale, Previdenziale, Assicurativo e Fiscale del Personale Dipendente l'espletamento delle procedure concernenti la liquidazione dell'indennità di fine servizio da parte dell'INPDAP nonché quelle necessarie affinché lo stesso INPS possa corrispondere al dipendente il trattamento di pensione e i successivi aggiornamenti derivanti dalle comunicazioni DMA relative agli eventuali futuri emolumenti corrisposti;
- 3) di dare atto che in seguito alla cessazione dal servizio del dipendente matr n. 5886 a far data dal 01.01.2019 verrà registrata un'economia di spesa sul Bilancio di Previsione 2019 per gli

importi che sono stati determinati dall'Ufficio Stipendiale Previdenziale Assicurativo e fiscale del personale dipendente;

- 4) di oscurare dal presente atto, a tutela del diritto della privacy dell'interessata, i dati personali ai sensi del DLgs n. 196 del 30/06/2003 e delle linee guida del Garante della Privacy in materia di pubblicazione sul sito Web. I dati oscurati sono riportati nell'allegato non pubblicato.

Firenze 10/10/2018

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”